



R.G. C.S.A.: 01/2022

Sent. N.: 01/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'atleta Bardonali Andrea, tesserato con la Fortitudo Bocce Roma A.S.D., avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 04.02.2022

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso ritualmente depositato Andrea Bardonali presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 12 febbraio 2022 che comminava a suo carico la squalifica di mesi 2, dal 07.02.2022 al 07.04.2022, ai sensi dell'art. 61 comma 5 lettera b) e c) R.G.D., in quanto, durante la gara del trofeo Cimorelli tenutasi il 23.01.2022 alla bocciofila Boccaporco di Terni tra la bocciofila Campello sul Clitunno e la Fortitudo Roma, teneva un comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara - più precisamente del commissario di campo sig. Pasquale Fraticelli - che provvedeva ad elevare a suo carico il cartellino giallo;
- 2) Il reclamante chiedeva innanzitutto la sospensione in via cautelare dell'esecuzione della sentenza impugnata: la Corte d'Appello, con ordinanza del 18.02.2022, concedeva

la misura richiesta. Successivamente il Bordonali lamentava la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in quanto il Giudice Sportivo non lo aveva notiziato del procedimento a suo carico, benché fosse soggetto interessato dalla decisione.

Nel merito chiedeva la riforma della sentenza qui avversata per l'insussistenza del fatto, per non aver mai tenuto condotte oltraggiose, né tantomeno minacciose, nei confronti della coppia di arbitri all'interno del bocciodromo; in via subordinata, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, chiedeva la riduzione della sanzione a 15 giorni di squalifica.

In via istruttoria il reclamante chiedeva, ed otteneva, di prendere visione dei referti di gara e successivamente, all'udienza del 28.02.2022, dopo aver confermato quanto dedotto nel proprio scritto difensivo, insisteva per l'audizione del proprio avversario di gioco, il tesserato Remo Vallorini.

La scrivente Corte ammetteva la prova testi richiesta e rinviava per l'espletamento all'udienza dell'08.03.2022. In quella sede veniva escusso il suddetto teste, il tesserato della bocciofila Campello sul Clitunno Sig. Remo Vallorini, il quale riferiva che si era trattato di una partita "tranquillissima" fino al 9 a 8 a proprio favore quando il Bordonali veniva invitato dall'arbitro di campo, il sig. Ferrero Guarnieri, con il gesto del dito rivolto all'orologio, a tirare la boccia perché stava scadendo il tempo a sua disposizione. A quel punto l'arbitro si rivolgeva al Bordonali dicendogli "*tu non conosci i regolamenti*": dinanzi a tale affermazione il Bordonali restava in silenzio, precisava il teste, ed eseguiva il proprio tiro. Finita la partita il Bordonali si allontanava dal terreno di gioco e si sedeva per allacciarsi le scarpe: in questa seconda fase, che il teste riferisce per avervi assistito solo da lontano, il Bordonali veniva raggiunto sia dall'arbitro di campo che dal commissario di campo, il sig. Pasquale Fraticelli, e da ciò nasceva una discussione a tre che lui, data la distanza, non era in grado di sentire.

All'esito della prova il reclamante si riportava alle proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento del reclamo.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Preliminarmente si precisa, stante le eccezioni del reclamante, che ai sensi dell'art.18 R.G.D. e seguenti, il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo, avviato d'ufficio sui referti di gara, come quello che ci occupa, si svolge *inaudita altera parte*. E' un

procedimento “*per tabulas*”, ossia sui referti arbitrali e senza obbligo di convocazione delle parti, che nasce quando a sottoporre il caso al giudice siano gli stessi organismi arbitrali. Ne consegue che non v'è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa a danno del reclamante.

Nel procedimento dinanzi alla scrivente corte, stante l'effetto devolutivo dell'appello, come vuole e dispone il Regolamento di Giustizia e Disciplina, tutte le questioni, in fatto ed in diritto, proposte dal reclamante, ivi comprese quelle nuove e/o non esaminate dal Giudice Sportivo Nazionale, sono state esaminate e giudicate come segue.

Nel merito il reclamo del tesserato Andrea Bordonali viene parzialmente accolto.

Codesto Collegio condivide il concetto cardine secondo cui, nel giudizio sportivo, è attribuita una fede privilegiata ai referti di gara in ordine alla ricostruzione dei fatti accaduti e, quindi, alla raffigurazione del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia la circostanza che il referto arbitrale abbia nel processo sportivo una fede privilegiata non impedisce all'organo giudicante di tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento sui fatti, o su determinate circostanze degli stessi, come nel caso che ci occupa con riferimento alla testimonianza del tesserato Remo Vallorini, come vedremo più avanti.

La *ratio* sottesa alla previsione di un ampio potere indagine e di accertamento in capo agli organi giudicanti è da rinvenirsi, naturalmente, nella necessità di assicurare le garanzie di difesa delle parti, il contraddittorio processuale e più in generale, il giusto processo sportivo.

Nel merito, quindi, il giudizio della scrivente Corte si fonda innanzitutto sui referti arbitrali, in particolare sulla versione data dal commissario di campo Pasquale Fraticelli. Dalla lettura del documento emerge come il Bordonali, sul punteggio di 8 a 9, abbia dapprima inveito contro l'arbitro di campo dandogli dell'incapace e poi abbia riservato lo stesso trattamento anche allo stesso commissario di campo, apostrofato come anzianotto e chirichetto delle bocce, incapace pertanto di arbitrare. A questo punto il sig. Fraticelli ha estratto il cartellino giallo a carico del reclamante; quest'ultimo erra nel proprio scritto difensivo quando afferma come sia esclusiva prerogativa dell'arbitro di campo elevare i cartellini agli atleti: l'art. 19 lettera e) A.I.A.B., infatti, riconosce detta potestà anche agli arbitri di impianto - i cd. commissari di campo- che siano arbitri

federali, come il sig. Pasquale Fraticelli, i quali svolgono “tutte le funzioni arbitrali attribuite”.

A fine partita, poi, raggiunto il Bordonali, il commissario di campo narra di aver subito anche delle minacce *“a questo punto si rivolgeva verso di me con tono minaccioso che mi avrebbe gonfiato il viso di botte, essendomi arrivato troppo vicino al viso...”* e che l'intervento di altre persone ha evitato il peggio.

Come anticipato, tuttavia, la Corte valuta anche la deposizione del sig. Remo Vallorini, il quale dichiara: che fino al 9 a 8 a proprio favore era stata una partita tranquillissima; che dinanzi all'atteggiamento provocatorio dell'arbitro di campo - che di fronte a tutti si rivolgeva al Bordonali per farlo sbrigare a tirare la boccia con il gesto del dito rivolto verso il proprio orologio e soprattutto con l'affermazione *“non conosci i regolamenti”* - lo stesso Bordonali restava in silenzio ed eseguiva il tiro senza replicare; che quanto avvenuto a fine partita è dipeso dal fatto che il commissario di campo e l'arbitro di campo abbiano raggiunto il Bordonali ormai uscito dal campo ed intento ad allacciarsi le scarpe.

Emergono dalla deposizione del testimone, pertanto, circostanze attenuanti a beneficio del reclamante e la conseguente necessità di attenuare la sanzione a suo carico.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 57 RGD comma 3, l'attenuante generica per non aver mai subito squalifiche nella carriera di tesserato FIB. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 57 RGD comma 2 lettera a), per essersi allontanato dal terreno di gioco a fine partita *“per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione”*. Infine, ai sensi dell'art. 57 RGD comma 2 lettera b), quando ormai seduto ad allacciarsi le scarpe fuori del campo, probabilmente deciso a chiudere ogni discussione, veniva raggiunto dal commissario di campo e dall'arbitro di campo che continuavano a ritornare sulla questione, *“per aver agito in stato d'ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio”*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 57 RGD comma 4, la scrivente Corte ritiene equo dimezzare la sanzione disposta in primo grado a carico del reclamante ad un solo mese di squalifica, inteso come in numero di giorni trenta.

Per le suesposte ragioni, la Corte riforma in parte la sentenza qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Andrea Bardonali, riforma la sentenza del Giudice

Sportivo Nazionale del 04.02.2022 e riduce la sanzione a carico del reclamante a mesi uno di squalifica come sopra inteso, a partire dal 07.02.2022 e fino al 29.03.2022, considerata l'intervenuta sospensione della squalifica disposta nel presente procedimento nell'ordinanza del 18.02.2022.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.

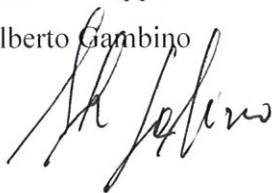
Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 10.03.2022

La Corte Federale D'Appello

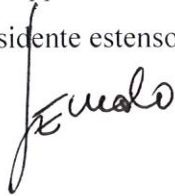
Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Rossana Muolo

Componente

